



COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 54 DEL 20/12/2023

Adunanza **Ordinaria** in prima convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO

**APPROVAZIONE REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DEL
COMUNE DI VOGHIERA AL 31/12/2022, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS.
175/2016, COME INTEGRATO DAL D. LGS. N. 100/2017**

L'anno **duemilaventitré** addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore **21:00** in Videoconferenza - si è riunito il Consiglio Comunale convocato previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge.

All'appello risultano:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente	
1.	SINDACO	LUPINI PAOLO	Si	
2.	VICE SINDACO	MASINA ISABELLA	Si	
3.	CONSIGLIERE	FIORESI CLAUDIO	Si	
4.	CONSIGLIERE	SAVINI EMANUELE	Si	
5.	CONSIGLIERE	PALPINI NOVELLA		Si
6.	CONSIGLIERE	GANZAROLI EMANUELE	Si	
7.	CONSIGLIERE	CERVELLATI CATERINA	Si	
8.	CONSIGLIERE	PASQUALI FABIO	Si	
9.	CONSIGLIERE	BANDIERA DANTE	Si	
10.	CONSIGLIERE	LO BIUNDO STEFANO	Si	
11.	CONSIGLIERE	TOSI PAOLO	Si	
12.	CONSIGLIERE	MARZOCCHI SIMONE	Si	
13.	CONSIGLIERE	PASQUALINI LUCIA	Si	

Totale Presenti: **12**

Totale Assenti: **1**

E' inoltre presente l'Assessore esterno Dott.ssa Chiara Cavicchi.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. PIETRO VERONESE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. PAOLO LUPINI in qualità di SINDACO e riconoscutane la legalità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Designa a scrutatori i Sigg.ri:

Elenco scrutatori
SAVINI EMANUELE
CERVELLATI CATERINA
MARZOCCHI SIMONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione del Sindaco, registrata digitalmente e conservata in formato elettronico su banca dati del Comune di Voghiera;

Visto l'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

14. le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione; *(lettera e)*;
15. l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza *(lettera g)*;

Visto il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "*Decreto correttivo*");

Rilevato che per effetto dell'art. 20, comma 1, del T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare annualmente "*un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette*", e che in base a quanto disposto all'art. 26, comma 11 del medesimo T.U.S.P. occorre procedere alla suddetta analisi entro il 31/12 per l'anno precedente; che la norma trovava attuazione, ai sensi dell'art. 26 comma 11 del medesimo T.U.S.P., per la prima volta nell'annualità 208 con riferimento all'annualità 2017;

Dato atto che:

se ricorrono le condizioni previste dallo stesso T.U.S.P. che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "*un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*";

nello specifico i piani di razionalizzazione sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1 dell'art. 20 del T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche rilevino la presenza di:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'[articolo 4](#) del T.U.S.P.;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'[articolo 4](#).
per quanto riguarda l'esattezza dei limiti e degli anni di riferimento per la condizione di cui alla lett. d) sono:
 - per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
 - il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12 - quinquies del TU);

Dato atto che ai sensi del comma 6, dell'art. 4 del T.U.S.P. "*E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.*"

Ricordato inoltre che:

l'art. 24 del T.U.S.P. ha imposto alle amministrazioni pubbliche la "Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente" alla data dell'entrata in vigore del D. Lgs. 175/2016 e pertanto al 23 settembre 2016;

per il Comune di Voghiera l'adempimento, previsto dal succitato art. 24, si è sostanziato nell'approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 29/09/2017 riportante gli esiti della ricognizione di cui all'art. 24 svolta per quanto riguarda le partecipazioni societarie detenute e alla data del 23/09/2016;

In tale atto si è evidenziato che, dall'analisi condotta dagli uffici competenti di natura tecnica non sussistevano presupposti previsti dalla normativa per la cessione/alienazione obbligatoria di alcuna delle partecipazioni comunali, e che le ragioni del mantenimento delle stesse deriva dalla volontà discrezionale dell'amministrazione comunale, che nel decidere di mantenere le partecipazioni in essere ha evidenziato di aver già deciso con deliberazione di Consiglio Comunale N. 27 del 27.07.2016, il recesso da Delta 2000 soc. a.r.l in quanto la società non era ritenuta più adeguata alle finalità istituzionali dell'Ente; la società rispetta i parametri normativi imposti dal citato D. Lgs. 175/2016 e quindi il recesso è stata una scelta strategica dell'Amministrazione;

L'adempimento prevedeva inoltre che:

- 1) l'esito della ricognizione venisse comunicato ai sensi dell'art. 17, D. L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo: debitamente effettuato dall'ente;
- 2) la comunicazione dell'adozione dell'atto alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Emilia-Romagna;
- 3) la revisione straordinaria di cui all'art. 24 del T.U.S.P. ha costituito un aggiornamento, ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P., dei piani operativi di razionalizzazione già adottati in precedenza autonomamente con apposito atto, ai sensi dell'art. 1, c. 612 della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

Considerato pertanto che, dato l'esito della revisione straordinaria, condotta ai sensi dell'art. 24 del TUSP si è provveduto a concludere il recesso da Delta 2000 soc. a.r.l; Il Consiglio d'amministrazione della società ha accolto la richiesta del Comune di Voghiera e conseguentemente l'assemblea dei soci ha deliberato in data 24.05.2017 il rimborso della quota di capitale sociale detenuta dal Comune per il valore nominale di € 43,96 regolarmente corrisposto;

Della conclusione della procedura, come richiesto dal MEF con nota Prot. 8912 del 20.11.2018, si è provveduto all'apposita comunicazione il 03.12.2018;

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 78 del 28/12/2018 con la quale si è approvata la Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Voghiera al 31/12/2017;
- n. 54 del 19/12/2019 con la quale si è approvata la Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Voghiera al 31/12/2018;
- n. 59 del 30/12/2020 con la quale si è approvata la Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Voghiera al 31/12/2019;
- n. 56 del 30/12/2021 con la quale si è approvata la Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Voghiera al 31/12/2020;
- n. 50 del 29/12/2022 con la quale si è approvata la Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Voghiera al 31/12/2021;

adottate secondo le previsioni dell'art. 20 del D. Lgs.175/2016 come integrato dal D. Lgs. 100/2017, che ha confermato l'insussistenza di presupposti tali da richiedere l'adozione di piani di razionalizzazione approvando, nel contempo, le motivazioni discrezionali che giustificavano il mantenimento delle partecipazioni;

Preso atto pertanto che, non avendo adottato alcun piano di razionalizzazione, il Comune di Voghiera nel 2023 non è tenuto agli adempimenti previsti dall'art. 20 comma 4 del T.U.S.P.;

Visto che il suddetto adempimento, con riferimento alla situazione delle partecipazioni alla data del 31/12/2022, va posto in essere, entro il 31/12/2023;

Dato atto che l'analisi qui di seguito condotta, ai fini dell'adempimento previsto dall'art. 20 del T.U.S.P., circa la riconducibilità delle attività societarie rispetto alle condizioni di cui all'art. 4 del T.U.S.P. e la verifica del rispetto delle ulteriori condizioni previste dal comma 2 dell'art. 20 del T.U.S.P. è stata svolta tenendo conto:

- degli artt. 118 e 120 della Costituzione;
- dell'art. 13 del D.Lgs. 267/2000;
- dell'art. 14, co. 27 del D.L. 78/2010 così come successivamente modificato;
- della classificazione di Bilancio - in missioni e programmi - ex allegato 14 del D.Lgs. 118/2011;
- delle definizioni contenute nell'art. 2 di predetto T.U.S.P.;
- degli esiti contenuti nelle suddette deliberazioni di Consiglio Comunale n. 58 del 29.09.2017 di approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche, n. 78 del 20.12.2018 e n. 54 del 13.12.2019 di approvazione della revisione ordinaria rispettivamente al 31.12.2017 ed al 31.12.2018;
- dei bilanci approvati dalle società e pubblicati nei rispettivi siti;
- dei riscontri pervenuti dalle stesse società in esame in risposta a relativa scheda di analisi inviate dall'ufficio competente, conservati agli atti d'ufficio;
- delle linee guida fornite dal MEF – Dipartimento del tesoro per la redazione del provvedimento da adottarsi ai sensi dell'art. 20 del TUSP, emanate in data 26.11.2020;

Valutate qui di seguito pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Voghiera al 31/12/2022, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto altresì che:

le attività e dei servizi resi dalle società partecipate e possedute dal Comune di Voghiera al 31/12/2022, si ritiene assicurino il miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio ad oggi amministrati dall'ente;

la revisione in esame include anche i dati delle seguenti società che tuttavia non soggiacciono alle disposizioni di cui all'art.20 del TUSP:

- Hera S.p.a, non soggetta all'intera disciplina del TUSP in quanto società quotata sul mercato regolamentato della Borsa italiana Spa, come da previsione contenuta all'art.1, comma 5. Inoltre, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del TUSP, la società è esclusa dall'obbligo di alienazione e può essere mantenuta ex lege;
- Delta 2000 soc. consortile a.r.l., partecipata indirettamente per il tramite di Sipro Spa, a sua volta partecipata diretta dall'ente di cui però il Comune di Voghiera non detiene il controllo, non soggetta alle previsioni dell'art. 20 del TUSP per espressa disposizione dell'art. 26 comma 6 - bis in quanto società costituita ai sensi del comma 6 dell'art.4. Infatti, trattasi di società consortile costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, c. 6), su iniziativa degli enti locali nell'area del Delta del Po – Emilia Romagna delle Province di Ferrara e di Ravenna al fine di operare appunto come GAL (gruppo di azione locale) allo scopo di accedere a risorse comunitarie dedicate a tale esclusiva strategia (Leader);

con deliberazione n. 47 del 28/09/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della Società CUP 2000 in Lepida trasformata in SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI. La fusione ha decorrenza 1/1/2019;

Dato atto dell'analisi, oggetto di esame del presente atto, di tutte le partecipazioni detenute dal Comune alla data del 31/12/2022, istruita dai servizi comunali competenti in conformità ai sopra indicati criteri e

prescrizioni ed in particolare degli esami e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale, dagli stessi svolti, in ordine alle partecipazioni detenute;

Ritenuto che le partecipazioni eventualmente da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Visto che le pubbliche amministrazioni devono trasmettere i provvedimenti di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del portale Tesoro – <https://portaletesoro.mef.gov.it>;

Viste le linee guida fornite dal MEF – Dipartimento del Tesoro che offrono un documento di supporto alle amministrazioni interessate sia per la redazione del provvedimento, richiesto ai fini dell'adempimento previsto dall'art. 20 del TUSP, che per gli ulteriori adempimenti, in capo alle amministrazioni, stabiliti dall'art. 17 del D. L. 90/2014 in tema di rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del tesoro e condivisa con la Corte dei Conti, la cui acquisizione dei dati avverrà sempre attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del portale Tesoro – <https://portaletesoro.mef.gov.it>;

Ricordato che, a seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa, nel maggio 2016, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Corte dei conti, le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro saranno utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;

Preso atto che in particolare;

- con riferimento alle partecipazioni indirette, ai sensi dell'adempimento previsto dall'art. 20 del T.U.S.P. sono oggetto di analisi tutte le partecipazioni indirette detenute in società ed enti, come di seguito intese:
 - di primo livello detenute in società per il tramite di società o di organismi;
 - di livello superiore al primo, detenute in società per il tramite di società controllate o di organismi controllati dall'amministrazione (fattispecie non presente per il Comune di Voghiera);
- ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del T.U.S.P. "Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.";

Verificato che non sussistono i presupposti per porre in essere piani di razionalizzazione mediante fusione o soppressione, anche attraverso la messa in liquidazione o cessione obbligatoria di nessuna delle partecipazioni comunali, mentre, per quanto attiene alle motivazioni al mantenimento inserite nell'allegato esse risultano di natura discrezionale dell'amministrazione comunale;

Dato atto che pertanto, le suddette motivazioni discrezionali, in conseguenza delle valutazioni tecniche del possibile mantenimento delle società partecipate, contenute nella relazione e nell'allegato tecnico alla presente deliberazione risultano decise dall'amministrazione comunale e condivise dal presente organo consiliare;

Tenuto conto degli atti istruttori compiuti dai servizi comunali competenti aventi ad oggetto le seguenti società a totale o parziale partecipazione pubblica e a partecipazione diretta ed indiretta, così come individuate dal combinato disposto degli art. 1 e 2 del D. Lgs. 175/2016 - presenti al 31/12/2022 nel Comune di Voghiera:

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DIRETTAMENTE:

1. ACOSEA IMPIANTI S.r.l.
2. LEPIDA S.P.A.
3. SIPRO S.p.A.
4. AREA IMPIANTI S.p.A.

5. CLARA S.p.A.
6. HERA S.p.A.

di cui HERA S.p.A. risulta quotata in borsa e pertanto esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 20 del T.U.S.P., in quanto non espressamente indicata la valenza del dettato dispositivo anche alle società quotate, ed inoltre ai sensi dell'art. 26, comma 3 del TUSP, è esclusa dall'obbligo di alienazione e può essere mantenuta ex lege;

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE INDIRETTAMENTE:

- 1) DELTA 2000 Soc. consortile a.r.l., posseduta per il tramite di SIPRO Spa società partecipata direttamente di cui però non detiene il controllo;

Verificato l'esame ricognitivo, svolto dagli uffici competenti, di tutte le partecipazioni detenute da Comune alla data del 31/12/2022, con specifico riferimento ai requisiti previsti dagli artt. 4,5 e 20 sopra richiamati, riepilogati in schede di analisi distinte per ogni società in esame, per la cui compilazione si è tenuto altresì conto dei contenuti delle Linee Guida del MEF, emanate in data 20.11.2023, di particolare attinenza con l'adempimento previsto dall'art. 20 del TUSP;

Inteso pertanto approvare la relazione tecnica e l'elaborato redatto secondo le linee guida del MEF e della Corte dei Conti, allegati alla presente deliberazione rispettivamente sotto la lettera A) e la lettera B) facendo proprie le motivazioni inerenti il mantenimento delle succitate partecipazioni discrezionalmente decise dall'amministrazione comunale;

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D. Lgs. n. 267/2000, e dell'art.10 del T.U.S.P.;

Tenuto conto del parere espresso in merito dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000;

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Comunale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Rilevata la necessità di provvedere all'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con votazione espressa in forma palese riportante il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 12

Voti favorevoli: n. 12 – contrari: nessuno – astenuti: nessuno

DELIBERA

1. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.
2. Di approvare la Relazione tecnica e l'elaborato tecnico allegati A) e B) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa, in ordine alla "Revisione Periodica (Analisi dell'assetto complessivo) delle società partecipate" detenute dal Comune di Voghiera, direttamente o indirettamente, al 31/12/2022, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, nella quale vengono esaminate le società a totale o parziale partecipazione pubblica - così come individuate dal combinato disposto degli art. 1 e 2 del D. Lgs. 175/2016.

3. Di dare atto che in base a quanto in narrativa esposto, dall'analisi condotta dagli uffici competenti di natura tecnica non sussistono i presupposti per porre in essere piani di razionalizzazione mediante fusione o soppressione, anche attraverso la messa in liquidazione o cessione obbligatoria di nessuna delle partecipazioni comunali, come sopra riportate, e che le motivazioni al mantenimento sono esclusivamente di natura discrezionale dell'amministrazione comunale.
4. Di fare proprie approvando le motivazioni discrezionali dell'amministrazione comunale al mantenimento delle partecipazioni, contenute negli allegati A) e B) allegati alla presente deliberazione, effettuate in conseguenza delle valutazioni tecniche alla possibilità di mantenimento delle società partecipate e di dare atto che la formulazione delle stesse tengono altresì conto:
 - che attraverso l'assetto complessivo delle società possedute dall'ente si mira ad assicurare il miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio ad oggi amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate e possedute dal Comune Voghiera al 31/12/2022;
 - che per la società Delta 2000, soc. consortile a.r.l.: partecipata indirettamente dal Comune di per il tramite di Sipro Spa, a sua volta partecipata diretta dall'ente di cui però non detiene il controllo, costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6), su iniziativa degli enti locali nell'area del Delta del Po – Emilia Romagna delle Province di Ferrara e di Ravenna al fine di operare appunto come GAL (gruppo di azione locale) per l'accesso a risorse comunitarie dedicate a tale esclusiva strategia (Leader), ai fini del calcolo del fatturato medio si è provveduto ad includere tra le voci di analisi anche i contributi in conto esercizio, in conformità a quanto previsto dalle Linee guida del Mef per le ragioni dettagliatamente indicate in premessa a cui si rimanda integralmente.
5. Di approvare pertanto il mantenimento di tutte le società presenti al 31/12/2022.
6. Di incaricare i competenti uffici comunali all'attuazione delle relative procedure amministrative e gestionali, discendenti dal presente atto ed in particolare:
 - la comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'applicativo Partecipazioni del portale Tesoro – <https://portaletesoro.mef.gov.it> in conformità con quanto previsto dal TUSP e dalle Linee Guida del MEF – Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti;
 - l'invio della presente deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Emilia-Romagna ed alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016;
 - l'invio della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Voghiera
7. Di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.

Indi, con successiva e separata votazione, riportante il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 12

Voti favorevoli: n. 12 – contrari: nessuno – astenuti: nessuno

DELIBERA INOLTRE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 - comma 4° - del D. Lgs. 267/2000 in quanto i tempi necessari a determinarne l'ordinaria esecutività, costituirebbero un significativo ritardo in relazione agli effetti che l'atto intende produrre.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO PAOLO LUPINI	IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. PIETRO VERONESE
----------------------------	---

La presente deliberazione, alla data della sottoscrizione, viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Voghiera www.comune.voghiera.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 124 – comma 1 – e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla stessa.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Voghiera ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.